

REGOLAMENTO (CE) N. 1377/2007 DEL CONSIGLIO**del 26 novembre 2007****recante modifica del regolamento (CE) n. 889/2005 che istituisce misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

- (3) Occorre inoltre allineare il regolamento (CE) n. 889/2005 con i recenti sviluppi in materia di sanzioni per quanto riguarda l'identificazione delle autorità competenti, la responsabilità in caso di infrazioni e la competenza,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

vista la posizione comune 2007/654/PESC del 9 ottobre 2007, che modifica la posizione comune 2005/440/PESC relativa alle misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo ⁽¹⁾,**Articolo 1**

Il regolamento (CE) n. 889/2005 è così modificato:

vista la proposta della Commissione,

- 1) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

considerando quanto segue:

«Articolo 3

- (1) Il regolamento (CE) n. 889/2005 del Consiglio ⁽²⁾ ha istituito misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo («RDC») conformemente alla posizione comune 2005/440/PESC, alla risoluzione 1596 (2005) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e alle successive risoluzioni pertinenti.

1. In deroga all'articolo 2, le autorità competenti, indicate nei siti web specificati nell'allegato, dello Stato membro nel quale è stabilito il prestatore del servizio possono autorizzare la prestazione di:

- (2) Con la risoluzione 1771 (2007) del 10 agosto 2007, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso, fra l'altro, che le misure restrittive nei confronti di un certo tipo di assistenza tecnica non devono applicarsi alla prestazione di assistenza tecnica pertinente, notificata preventivamente al comitato istituito dal paragrafo 8 della risoluzione 1533 (2004) e approvata dal governo dell'RDC, quando tale assistenza sia destinata esclusivamente ad essere utilizzata da unità dell'esercito e della polizia dell'RDC in fase di integrazione nelle province del nord e sud Kivu e nel distretto dell'Ituri. Occorre modificare opportunamente il regolamento (CE) n. 889/2005.

a) assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria in relazione alle armi e al materiale connesso, destinati esclusivamente ad essere utilizzati dalla missione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite nell'RDC («MONUC») o ad aiutare la MONUC;

b) assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria in relazione alle armi e al materiale connesso, destinati esclusivamente ad essere utilizzati da unità dell'esercito e della polizia dell'RDC o ad aiutare dette unità purché:

i) abbiano portato a termine il processo di integrazione, oppure

ii) operino rispettivamente sotto il comando dello stato maggiore integrato delle forze armate o della polizia nazionale dell'RDC oppure

⁽¹⁾ GU L 264 del 10.10.2007, pag. 11.

⁽²⁾ GU L 152 del 15.6.2005, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).